



REPUBBLICA ITALIANA

386/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Antonietta BUSSI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Antonio DI STAZIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in appello in materia di responsabilità iscritto al n. **57646** del registro di segreteria

promosso da

RICCI Mosè (c.f.: RCCMSO56H27D612C), nato a Firenze il 27 giugno 1956 e residente a Roma in Via delle Mantellate, n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Pierfrancesco Bruno del Foro di Roma (c.f. BRNPFR61D09H501Q pec pierfrancescobruno@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento, n. 10, giusta procura in calce all'atto di appello - *appellante*

nei confronti di

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti presso le Sezioni Centrali, in persona del Procuratore Generale;

- PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo – sede di Trento, in persona del Procuratore regionale – *appellato*;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 38/2020 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo – sede di Trento - depositata il 18 agosto 2020 e notificata il 26 agosto 2020;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 13 maggio 2022, con l'assistenza del Segretario di udienza, Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, dall'Avv. Prof. Pierfrancesco Bruno per l'appellante e il V.P.G. Cons. Marco Smiroldo in rappresentanza della Procura Generale.

FATTO

I. La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo – sede di Trento – conveniva in giudizio il Prof. Ricci Mosè, docente ordinario a “tempo pieno” nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 maggio 2017 presso l'Università degli Studi di Trento, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Ateneo trentino di due distinte voci di danno: la prima di € 6.150,00 per il mancato riversamento, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività extra istituzionali ritenute incompatibili con il regime “a tempo pieno” e comunque non autorizzate, né comunicate all'Ateneo; la seconda di € 46.578,02, corrispondente alla restituzione della differenza stipendiale tra quanto percepito come docente a “tempo pieno” e quanto avrebbe percepito quale docente a “tempo definito”.

Le indagini venivano avviate sulla base delle informazioni fornite dal Rettore dell'Ateneo

trentino (con nota del 10 aprile 2018) e dal Pubblico Ministero penale, ex art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p. (con nota del 18 ottobre 2018 a seguito di richiesta di rinvio a giudizio per diverse fattispecie concrete penalmente rilevanti, fra cui i fatti oggetto del presente giudizio).

L'atto di citazione riportava integralmente i contenuti della segnalazione di danno erariale che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento (svolta su delega del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie di Roma nell'ambito di un'attività ispettiva, sviluppata in ambito nazionale, denominata "Magistri", riguardante le attività svolte da docenti universitari a "tempo pieno") aveva inviato, in data 21 dicembre 2018, sia alla Procura (contabile) presso la Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige che a quella presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria in relazione alle attività svolte dal Prof. Ricci in concomitanza con l'attività di docenza svolta presso le due Università (Trento e Genova).

II. Con sentenza n. 38/2020, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo – sede di Trento – condannava il Prof. Ricci Mosè al pagamento in favore dell'Università di Trento della somma complessiva di € 52.728,02 – in corrispondenza alle due voci di danno individuate dalla Procura, evidenziando come *“l'attività svolta dal convenuto non avesse alcun connotato consulenziale in materia scientifica, bensì, addirittura, quello “manageriale” nel coordinare e gestire le attività di un gruppo di professionisti operanti dapprima nella. RICCISPAINI s.r.l., ed in seguito al relativo scioglimento avvenuto nel 2016, in UNCODE ... L'attività extra accademica del convenuto, certo non meramente occasionale, come risulta incontestabilmente dagli atti, è stata quindi rivolta al conseguimento di risultati economici, anche in favore di altri professionisti con diverse modalità allo scopo consorziati”*.

Con riferimento alla prima partita di danno, riguardante il mancato riversamento, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, dei compensi ricevuti per le prestazioni

professionali, rese a favore della “Associazione Mecenate 90” e della Società “Riva del Garda Fiera-congressi s.p.a.”, i Giudici di prime cure rilevavano che non era stata richiesta alcuna autorizzazione e che non era stata effettuata alcuna comunicazione all’Ateneo trentino; esaminando entrambi i contratti stipulati dal docente con detti Enti, gli stessi Giudici di prime cure evidenziavano che non si era trattato di attività a carattere meramente scientifico (come sostenuto dal Prof. Ricci) e che le stesse presentavano *“profili prevalentemente organizzativi e quindi “gestionali” ... che esulano quindi dall’ambito di quelle liberamente esercitabili anche se remunerate”*.

Quanto alla seconda voce di danno, corrispondente alla restituzione della differenza stipendiale tra quanto percepito quale docente a “tempo pieno” e quanto avrebbe percepito come docente a “tempo definito”, gli stessi Giudici di prime cure rilevavano che la mancata segnalazione da parte dei vertici dell’Università di significative carenze nelle mansioni accademiche svolte dal Prof. Ricci *“non esclude affatto un condizionamento da parte delle attività da questi svolte a titolo personale sul suo rendimento accademico complessivo, da parametrarsi sull’obbligo di esclusività assunto e non sulla minima attività richiesta ad un qualunque docente universitario”*. A tal riguardo, i Giudici di prime cure osservavano che la dichiarazione del Rettore, Prof. Paolo Collini, quand’anche non avesse ravvisato alcun elemento di pregiudizio delle incombenze e competenze per l’impegno ad esse dedicate, si riferiva – sia pure parzialmente - ad un periodo (il 2015) nel quale il Prof. Ricci non aveva prestato alcun servizio presso l’Università degli Studi di Trento e che la dichiarazione del 16 giugno 2020, resa dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento (DICAM), Prof. Marco Tubino, sebbene escludesse che lo svolgimento di dette attività avesse in alcun modo condizionato l’espletamento delle attività didattiche, gestionali e di ricerca demandate al Prof. Ricci negli anni di riferimento, confermava che l’attività sperimentale di progettazione svolta utilizzando,

allo scopo, anche locali dell'Università presso il laboratorio di ricerca sperimentale applicata del DICAM Design Lab (DDL), coinvolgente dottorandi e collaboratori di ricerca, doveva essere svolta *“per conto e nell'interesse dell'Ateneo o di altri enti e soggetti interessati alle ricadute tecnologiche della ricerca scientifica”* e non anche a favore di *“un gruppo di privati professionisti associati ai fini della partecipazione a concorsi a scopo di lucro”*.

Il perdurante silenzio informativo delle attività poste in essere, che non venivano comunicate all'Ateneo, denotava, ad avviso dei Giudici di prime cure, un comportamento di matrice dolosa, comprovato oltre che dal tenore delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla Guardia di Finanza, anche dalla piena consapevolezza che si trattasse di incarichi non autorizzabili, in quanto incompatibili con l'attività istituzionale. L'elevato grado culturale, secondo i Giudici di prime cure, avrebbe consentito al Prof. Ricci di *“discernere, nonostante il quadro normativo talvolta ambiguo e che proprio per questo rendeva indispensabile il confronto con l'Università, la reale natura dell'attività che continuava ininterrottamente a svolgere ed a proposito della quale – al di là di una richiesta inoltrata telefonicamente il cui contenuto non è dato conoscere - non ha mai dato alcuna formale comunicazione o richiesto formale autorizzazione all'Ateneo di appartenenza, in modo da precludere ogni verifica su situazioni di incompatibilità, con la conseguente inosservanza degli obblighi di servizio connessi all'esclusività del rapporto di pubblico impiego in regime di tempo pieno”*.

III. Avverso la sentenza proponeva appello il Prof. Ricci, lamentando, in sintesi, l'infondatezza della decisione e l'erroneo inquadramento giuridico della normativa riguardante lo svolgimento delle attività compatibili con lo *status* di docente a “tempo pieno”. Nello specifico, lamentava l'erroneità della sentenza per la riconduzione delle singole attività nell'alveo della libera professione; ribadiva di essersi limitato a svolgere attività di *“collaborazione scientifica e consulenza”*, non soggetta ad autorizzazioni, ex

art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che nel caso di specie non ricorrevano i caratteri dell'abitudine e della sistematicità delle attività svolte, caratterizzate da un limitato profilo reddituale e dall'assenza di partita Iva; contestava la qualificazione "gestionale" delle attività eseguite per conto di "*Associazione Mecenate 90*" e di "*Riva del Garda Fiera-congressi s.p.a.*" e la quantificazione del danno nella misura in cui non erano stati scomputati le spese vive, gli oneri fiscali e previdenziali, gli interessi e la rivalutazione monetaria; lamentava, infine, che non era stata data concreta prova che le attività contestategli avessero influenzato, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, i suoi impegni didattici e scientifici; deduceva l'insussistenza dell'elemento psicologico, stante il non chiaro quadro ordinamentale, nonché la presenza di contributi concausali nella verifica del presunto danno, considerata l'omessa o comunque insufficiente attività di controllo delle competenti strutture universitarie. In conclusione, chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, ex art. 190, comma 4 del c.g.c., l'accoglimento dell'appello e, in subordine, l'applicazione del potere compensativo e/o riduttivo nella determinazione quantitativa degli obblighi risarcitori e restitutori imposti a suo carico con la sentenza di primo grado, in considerazione dei vantaggi, di cui ha correlativamente beneficiato l'Università di Trento, del significativo apporto concausale fornito dall'Ateneo nella determinazione e/o nell'aggravamento del medesimo e della scarsa intensità dell'elemento psicologico.

V. Si costituiva la Procura Generale contrastando le avverse tesi argomentative. In sintesi, faceva presente che il quadro ordinamentale, che consente ai docenti universitari a "tempo pieno" la resa di consulenze, deve essere letto in connessione sistematica con il principio posto alla base della normativa in materia che preclude ai suddetti docenti lo svolgimento di attività libero professionale. Evidenziava che le argomentazioni dell'appellante restano nell'ambito della prospettazione di altre possibili interpretazioni, senza giungere a porre concretamente in discussione le statuizioni contenute in sentenza,

né individuare illogicità o contraddizioni nella stessa. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'impugnativa, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

VI. All'odierna udienza pubblica l'appellante ha sostanzialmente ribadito i motivi di gravame, insistendo sul fatto che le attività contestate in nessun modo hanno potuto recare un danno, né effetti negativi sugli impegni didattici e scientifici di docente "a tempo pieno"; sul punto, evidenziava, altresì, come questa stessa Sezione con le recentissime sentenze n. 353 del 2021 e n. 78 del 2022 ha ritenuto non provato il danno in fattispecie analoghe. Il rappresentante della Procura generale ha evidenziato come le attività svolte dal convenuto siano sicuramente da ricondurre ad attività di tipo libero professionale, incompatibili con il regime di tempo pieno e che il danno, subito dall'Ateneo, deriva dalla sottrazione di energie intellettuali per attività libero professionali; in conclusione, chiedeva che la sentenza di primo grado fosse confermata.

DIRITTO

La questione all'esame attiene, come esposto in narrativa, ad una ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per il danno subito dall'Università di Trento, derivante dall'esercizio di attività ritenute incompatibili con lo *status* di docente "a tempo pieno" e, comunque, non autorizzate, né comunicate all'Ente datore di lavoro in violazione degli specifici obblighi previsti dall'art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La sentenza di primo grado addebita al docente due distinte voci di danno: la prima, per omesso riversamento dei compensi percepiti (pari a complessivi € 6.150,00) per prestazioni riconducibili ad attività libero professionale non autorizzate, né comunicate; la seconda, per avere illegittimamente percepito, nello stesso periodo, emolumenti retributivi (per € 46.578,02), quale docente "a tempo pieno" presso l'Università degli Studi di Trento, in luogo di quelli che avrebbe dovuto riscuotere come docente "a tempo definito" in ragione delle attività professionali svolte all'esterno dell'Amministrazione

datrice di lavoro.

La sentenza di condanna è stata appellata con plurimi motivi di gravame, in larga misura riproductivi delle argomentazioni sostenute in primo grado. In sostanza, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per travisamento della *ratio* e della normativa applicabile ai professori in regime di "tempo pieno".

L'appellante sostiene che per lo svolgimento delle attività in contestazione non sussisteva alcun obbligo informativo, in quanto tutte le attività svolte rientrerebbero nella categoria delle attività di "*collaborazione scientifica e consulenza*", non soggette ad autorizzazione, ex art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Lo stesso appellante ritiene che la sentenza di primo grado avrebbe fornito un'errata interpretazione del quadro normativo con riferimento alle attività di ricerca scientifico-culturale (tra l'altro, necessarie per l'abilitazione a professore) e alle attività concretamente poste in essere, per avere il Prof. Ricci partecipato, in qualità di consulente esperto, a concorsi di idee e/o a concorsi di progettazione esclusivamente per fini didattici e di ricerca ed in piena sintonia con gli Atenei di appartenenza, con la sola ed unica finalità di raggiungere gli obiettivi scientifici e didattici da essi perseguiti.

Il motivo è infondato.

L'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce, al comma 9, che l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Al comma 10, consente, poi, per la parte che qui interessa, due tipologie di attività esterne per i docenti "a tempo pieno":

- a) "*attività di collaborazione scientifica e di consulenza*", liberamente esercitabili (comma 10, primo periodo);
- b) "*funzioni didattiche e di ricerca*", previa autorizzazione del Rettore (comma 10, secondo periodo).

In linea con tale quadro normativo di riferimento, la sentenza di prime cure ha ben

evidenziato che i professori che esercitano l'opzione per il "tempo pieno" non possono svolgere in maniera abituale attività libero professionale.

Valgono, in proposito, le considerazioni già espresse dalla giurisprudenza contabile e da questa stessa Sezione di appello, secondo cui *"per i professori a tempo pieno, rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza se svolta occasionalmente ... Diversamente opinando (...), il divieto sarebbe facilmente aggirabile, per i professori a tempo pieno, mediante l'indicazione come mere consulenze incarichi che, invece, hanno natura libero professionale"* (Sez. I App. sent. n. 80/2017).

Con riferimento alle *"attività di collaborazione scientifica e di consulenza"*, indicate dal comma 10, la giurisprudenza ha chiarito che *"La consulenza non può fornire risoluzione a problematiche concrete; dev'essere resa a titolo personale e non in forma organizzata; è di natura assolutamente occasionale; non può essere caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento; costituisce una prestazione resa dal docente universitario in quanto studioso della disciplina, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare; si conclude con un parere, una relazione o uno studio"* (Sez. Calabria, sent. n. 112/2020). E ancora: *"La consulenza, come liberalizzata dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010, non potrebbe mai essere incentrata sulla risoluzione di problematiche concrete, né essere volta a soddisfare unicamente interessi e necessità di soggetti terzi committenti"* (Sez. Calabria, sent. 396/2020 confermata sul punto in appello da Sez. II, sent. n. 221/2022).

Le *"funzioni didattiche e di ricerca"* non sono liberamente espletabili, né sono, di per sé, vietate dalla normativa; sono assoggettate alla preventiva autorizzazione del Rettore, posto che l'attività di ricerca scientifica presuppone un impegno più costante della mera consulenza, presso un ente diverso dall'università di appartenenza.

Lo spirito della legge è quello di evitare situazioni di conflitto di interesse con l'Università

di appartenenza; proprio a questo fine, è previsto che l'attività debba essere preventivamente autorizzata dal Rettore, che dovrà valutare non soltanto la sussistenza di possibili conflitti di interesse, ma anche che sia ragionevolmente prevedibile che l'attività non vada a “*detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali*” espletate dal docente presso l'università di appartenenza.

Se si desse un'interpretazione più estensiva della normativa, un docente “a tempo pieno” sarebbe libero di fare qualsiasi attività genericamente definita “*di consulenza*” o “*di ricerca*”, retribuita da soggetti pubblici o privati; il che sarebbe in aperto contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il richiamato comma 9.

Correttamente, la sentenza di primo grado con motivazioni che si condividono, ha ritenuto che “*L'attività extra accademica del convenuto, certo non meramente occasionale come risulta incontestabilmente dagli atti, è stata quindi rivolta al conseguimento di risultati economici, anche in favore di altri professionisti con diverse modalità allo scopo consorziati; tale attività continuativa, se pur prevalentemente volta alla partecipazione a concorsi - che comunque non si sono risolti in meri concorsi di idee bensì in concorsi di progettazione, finalizzati all'aggiudicazione di affidamenti - è quindi configurabile come attività libero professionale*”.

Gli stessi indici sintomatici, assunti dall'appellante per affermare il carattere consulenziale ed escludere quello libero professionale delle attività poste in essere, riferiti ora al carattere occasionale (non abituale e sistematico) delle attività svolte, ora al limitato profilo reddituale ora all'assenza di partita Iva (chiusa nel 2013), necessitano di una valutazione attenta e ravvicinata al caso concreto anche in considerazione del ristretto arco temporale preso a riferimento (dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017).

La decisione qui impugnata ha ben messo in risalto, sulla base delle evidenze documentali e delle risultanze investigative in atti, il ruolo, preminente ed organizzativo anche nel procacciamento di possibili incarichi professionali, svolto dal Prof. Ricci nell'ambito dei

gruppi di professionisti operanti, dapprima, nella studio di architettura Ricci & Spaini s.r.l. e, poi, in seguito allo scioglimento della società, avvenuto nel 2016, in UNCODE, grazie al sito creato su iniziativa dello stesso Prof. Ricci (mail del 10 maggio 2016 indirizzata agli ex soci della Ricci & Spaini, doc. 11 allegato alla relazione della Guardia di Finanza) non quale mera piattaforma culturale, a differenza di quanto dallo stesso sostenuto, ma come vero e proprio consorzio di professionisti, già facenti parte della società sciolta e finalizzato alla ricerca di altre opportunità di lavoro.

Né possono ritenersi sufficienti le argomentazioni svolte dall'interessato, secondo cui egli avrebbe utilizzato lo studio professionale della moglie, architetto Elisabetta Piccione (titolare di partita Iva), allestito presso l'abitazione di residenza unicamente per svolgere la propria attività didattica e di ricerca, dispensando solo, in rare occasioni, e su richiesta della stessa *“consigli e pareri su alcuni progetti commissionati da committenti della moglie stessa, che talvolta erano anche amici o conoscenti di famiglia”*.

Valgono, a tal riguardo, le considerazioni già svolte nella sentenza di primo grado, che ha ben evidenziato come nelle attività del Prof. Ricci risultava comunque coinvolta la moglie, dapprima, socia della Ricci & Spaini e, poi, componente del gruppo UNCODE, che ne ritraeva ufficialmente guadagni, come inevitabilmente risulta agli atti e dalle intercettazioni riportate nella stessa sentenza di primo grado.

Con riferimento alla prima voce di danno, relativa agli incarichi affidati da soggetti terzi (dall'Associazione Mecenate 90 per *“Assistenza tecnica nell'organizzazione del progetto *Remixing cities*”* e da Riva del Garda Fiera-congressi s.p.a. per un contratto di collaborazione conto terzi, stipulato dal professionista, a nome proprio e non dell'Ateneo trentino per attività di assistenza qualificata nell'organizzazione, diffusione e coordinamento del concorso di idee internazionale *“Wind turbine integration project”*, a margine di un accordo stipulato dall'Ente fieristico con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento -DICAM - per la

realizzazione della prima edizione di un evento, denominato "In-Vento", dedicato al tema del micro-eolico e alle sue applicazioni urbane e architettoniche, di cui responsabile scientifico dell'esecuzione delle attività previste dall'accordo era proprio il Prof. Ricci), la sentenza di prime cure ha, parimenti, ben messo in evidenza, con motivazioni che si condividono, l'assenza del carattere meramente scientifico, evidenziando, anzi, i profili prettamente organizzativi e "gestionali" delle attività svolte.

Attività che avrebbero dovuto, quanto meno, essere previamente autorizzate, ai fini della verifica della compatibilità con il ruolo di professore universitario "a tempo pieno", coerentemente con le richiamate disposizioni, contenute nella legge 30 dicembre 2020, n. 240 e con quelle regolamentari dell'Università di Trento, specie per quanto riguarda l'incarico ricevuto dal docente, a titolo individuale, da Riva del Garda Fiera-congressi s.p.a, del quale, come ben argomentato dai Giudici di prime cure *"non è affatto provato che l'Università di Trento fosse al corrente, e che, proprio in quanto "parallelo" a quello ufficialmente conferito al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento (DICAM), nel quale il docente ha svolto il ruolo di responsabile scientifico, lascia ipotizzare addirittura il conflitto di interessi o la concorrenza con l'Università tassativamente vietati innanzitutto dalla "legge Gelmini", e comunque anche dall'art. 2, comma 1, lett. d del Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Trento"*.

A tale riguardo, gli stessi Giudici di prime cure hanno rilevato che non è stato provato che la dichiarazione del 16 giugno 2020, resa dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento (DICAM), Prof. Marco Tubino, di essere stato a conoscenza dello svolgimento dell'incarico svolto dal Prof. Ricci nel quadro dell'evento "In-vento", si riferisca non all'incarico di responsabile scientifico svolto ufficialmente per conto del DICAM, bensì a quello "parallelo" svolto a titolo

personale dal Prof. Ricci; di tal ch , *“si deve rilevare che l’informale conoscenza di detto incarico da parte del direttore di Dipartimento non poteva assolutamente ritenersi sostitutiva dell’autorizzazione del Rettore, da richiedersi e rilasciarsi osservando le formalit  di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento”*.

Sul predetto impianto normativo, che esclude l’esercizio di attivit  libero professionale o gestionale con il regime di impegno “a tempo pieno”, si inserisce il Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore, adottato dall’Universit  degli Studi di Trento, con D.R. n. 288 del 29 maggio 2014, vigente all’epoca dei fatti e modificato con decreto rettorale n. 688/2017, che nell’individuare il procedimento di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali, le attivit  di controllo e le sanzioni, confermava l’incompatibilit  delle attivit  libero professionali con il regime di tempo pieno.

Con distinto motivo di appello, il ricorrente ritiene che la sentenza di primo grado vada riformata anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

Il Prof. Ricci sostiene che le attivit  in contestazione siano state tutte svolte nella consapevolezza che si trattava di attivit  compatibili con il proprio *status*, in quanto attivit  di consulenza o di ricerca, ponendo come scusante del possibile errore l’incertezza normativa ed interpretativa in materia.

Anche questo motivo risulta privo di fondamento.

Esattamente, i Giudici di prime cure hanno sostenuto che il Prof. Ricci era ben consapevole che le attivit  svolte avevano natura di attivit  libero professionale e che le stesse erano tassativamente vietate ai docenti che avessero optato per il regime “a tempo pieno”, come risulta chiaramente dal tenore del materiale investigativo acquisito dalla Guardia di Finanza e, comunque, comprovato dall’elevato grado culturale posseduto dal Prof. Ricci nella gestione dell’attivit  professionale.

Tutte le argomentazioni sostenute dal Prof. Ricci non possono trovare accoglimento. N 

quella secondo cui il docente avrebbe agito con la convinzione che si trattasse di attività di consulenza, considerata l'incertezza normativa ed interpretativa in materia, in quanto, come ben evidenziato dalla Procura, i chiarimenti di dettaglio, resisi necessari negli anni, non hanno mai inciso sulla basilare distinzione dei due diversi regimi - tempo pieno e tempo determinato - valevole nel rapporto di servizio dei docenti universitari. Né quella della diversa competenza professionale, scevra da conoscenze giuridiche del suddetto, poiché i termini del rapporto di lavoro, intrattenuto dai docenti con l'Università, non costituiscono, come rappresentato dalla Procura con argute osservazioni, questioni giuridiche astruse o inconoscibili, ma quotidiana esperienza e diretta frequentazione. Né quella secondo cui le strutture amministrative dell'Ateneo avrebbero "concorso" nella produzione dell'illecito per non avere mai adottato circolari esplicative sulla complessa disciplina degli incarichi esterni, in quanto la materia relativa allo svolgimento degli incarichi retribuiti ed extra istituzionali dei professori e dei ricercatori risultava disciplinata dall'apposito regolamento di Ateneo, emanato con D.R. del 29 maggio 2014, con l'individuazione, tra l'altro, delle attività incompatibili e quindi non consentite, in applicazione diretta della normativa nazionale, che esclude - espressamente - la possibilità per i docenti che avessero optato per un rapporto di lavoro a "tempo pieno" la possibilità di svolgere in maniera continuativa attività libero- professionale sotto forma di attività di consulenza. Né è imputabile all'Università l'espressa assunzione di responsabilità del Prof. Ricci, conseguente alla sottoscrizione del contratto di lavoro con soggetti terzi, che ben avrebbe potuto all'atto della firma rendersi conto degli impegni che andava sottoscrivendo. Né quella, secondo cui il mancato esercizio, da parte dell'Ateneo Trentino, di qualunque forma di controllo avrebbe consentito allo stesso di svolgere indisturbato le proprie attività, atteso che i comportamenti posti in essere dal docente sono emersi solo in seguito a capillare indagine della Guardia di Finanza, svolta con penetranti mezzi, quali le intercettazioni telefoniche.

Trova, dunque, applicazione l'art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e il conseguente obbligo di riversamento dei compensi percepiti dal docente. Quanto alla richiesta, avanzata in via subordinata, di quantificare la misura dell'importo risarcitorio, al netto delle spese vive, degli oneri previdenziali e fiscali, si rammenta che le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 13/2021/QM, depositata in data 11 ottobre 2021, in sede di risoluzione di questione di massima, alla quale questo Collegio intende conformarsi, hanno stabilito il seguente principio di diritto: *“In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”*.

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, le Sezioni Riunite, dopo aver ricostruito i termini della questione, hanno ritenuto dirimente il profilo rappresentato dal fatto che il soggetto erogante il compenso è soggetto diverso da quello al quale i compensi devono essere riversati, evidenziando che nel caso di specie i soggetti interessati sono comunque tre, dal momento che l'amministrazione o il privato, a favore del quale l'incarico è stato svolto e che ha liquidato il compenso al dipendente percettore – e che è stato anche il sostituto di imposta per quell'importo - è un soggetto diverso dall'amministrazione alla quale deve essere riversato il compenso.

Oltre a non esserci la coincidenza del soggetto danneggiato con quello avvantaggiato, manca, ad avviso delle Sezioni Riunite, anche un medesimo fatto generatore del pregiudizio, ai fini della possibilità di tenere conto dei vantaggi “comunque” conseguiti, mentre il pagamento di tributi o di altri oneri contributivi rappresenta l'adempimento di un'obbligazione che nasce ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto che vede

come unici soggetti coinvolti l'amministrazione fiscale, da un lato, ed il soggetto passivo, dall'altro. Ciò che manca, secondo le Sezioni Riunite, quindi, ai fini della configurabilità della *compensatio lucri cum damno*, è l'identità soggettiva ed oggettiva del fatto generatore del danno.

Dal momento che le somme da riversare dovrebbero andare ad incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti, ove ciò avvenisse al “netto”, si finirebbe, ad avviso delle stesse Sezioni Riunite, con il produrre un minore introito per le finalità per le quali il fondo è stato istituito.

In ogni caso, è bene evidenziare che resta la possibilità per l'interessato di agire nelle opportune sedi tributarie, al fine di ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, i rimborsi spettanti.

Per le considerazioni sin qui esposte, sulla base della richiamata pronuncia di indirizzo delle Sezioni Riunite di questa Corte, la richiesta di rideterminare l'ammontare del presunto danno nei limiti dei compensi percepiti al netto degli oneri fiscali e delle ritenute previdenziali non può, dunque, essere accolta.

Per quanto riguarda la seconda voce di danno, consistente nella restituzione della differenza fra gli emolumenti stipendiali percepiti come docente “a tempo pieno” e quelli spettanti per il rapporto “a tempo definito”, l'appellante ritiene che la sentenza di primo grado vada riformata, in quanto mancherebbe la prova concreta del danno subito dall'Ateneo.

Anche questo motivo di impugnativa è infondato.

Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, secondo cui la dichiarazione del Rettore, Prof. Paolo Collini, quand'anche non avesse ravvisato alcun elemento di pregiudizio delle incombenze e competenze per l'impegno ad esse dedicate, va correttamente riferita – sia pure parzialmente - ad un periodo (il 2015) nel quale il Prof. Ricci non aveva prestato alcun servizio presso l'Università degli Studi

di Trento, mentre la dichiarazione del 16 giugno 2020, resa dal Direttore del DICAM, Prof. Marco Tubino, sebbene escludesse che lo svolgimento di dette attività avesse in alcun modo condizionato l'espletamento delle attività didattiche, gestionali e di ricerca demandate al Prof. Ricci, confermava che l'attività sperimentale di progettazione era stata svolta utilizzando, allo scopo, anche locali dell'Università presso il laboratorio di ricerca sperimentale applicata del DICAM Design Lab (DDL).

Le evidenze documentali presenti in atti testimoniano che il coinvolgimento di dottorandi e collaboratori di ricerca è avvenuto non per conto e nell'interesse dell'Ateneo o di altri enti e soggetti interessati alle ricadute tecnologiche della ricerca scientifica, quanto piuttosto a favore di un gruppo di privati professionisti associati, riconducibile alla sfera di interesse del Prof. Ricci.

Analizzando il materiale probatorio raccolto dalla Guardia di Finanza, i Giudici di prime cure hanno rilevato che l'attività svolta dal Prof. Ricci non aveva alcun connotato di consulenza scientifica, se non quello "manageriale", contraddistinta da attività di coordinamento e di gestione delle attività di un gruppo di professionisti operanti, dapprima, nella Ricci & Spaini, ed in seguito al relativo scioglimento avvenuto nel 2016, nel sito UNCODE, creato dallo stesso Prof. Ricci.

L'insieme delle attività complessivamente svolte dal Prof. Ricci nel periodo preso a riferimento, sintetizzate nei prospetti della Guardia di Finanza e riportati in sentenza, testimoniano un'intensa, quanto meno sotto il profilo qualitativo, attività libero-professionale che ha indubbiamente alterato il rapporto tra l'Ateneo e il docente in chiave di adempimento della prestazione da questi dovuta.

Quand'anche il semplice svolgimento delle attività contestate non sia di per sé sufficiente a far ritenere *in re ipsa* la minore resa del servizio e la conseguente indebita percezione di una retribuzione pattuita, è indubbio che nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha dato compiutamente conto del fatto di come lo svolgimento di dette attività extra

istituzionali abbia potuto interferire negativamente sulla regolare resa del docente, che nel caso di specie è da parametrare sull'obbligo di esclusività, su cui poggia l'adesione al regime "a tempo pieno", e non tanto sulla minima attività richiesta ad un qualunque docente universitario.

Correttamente i Giudici di primo grado hanno ritenuto irrilevante la rivendicata resa didattica e scientifica, poiché l'espletamento di impegnative attività extra istituzionali ha comportato nel caso in esame, inevitabilmente e fisiologicamente, un distoglimento di energie lavorative.

Il che è tanto più evidente ove si consideri che dalla documentazione presente in atti risulta del tutto innegabile il dichiarato intento del Prof. Ricci di non firmare i progetti e di farli firmare alla moglie, Elisabetta Piccione, senza che, dunque, possa assumere un qualche rilievo tanto la cessazione della iscrizione del Prof. Ricci dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, quanto la chiusura della partita IVA.

L'intensa attività svolta dal Prof. Ricci risulta confermata dalle stesse evidenze documentali presenti in atti che vedono la sua partecipazione in numerose attività.

Nello specifico, le indagini hanno consentito di evidenziare, attraverso alcune intercettazioni, testi di e-mail, documentazione varia e testimonianze, il ruolo avuto dal Prof. Ricci nella gestione della partecipazione al concorso di progettazione del nuovo Polo Sanitario Trentino, bandito l'8 settembre 2016, in seguito revocato, ed in relazione al quale il Prof. Ricci avrebbe costituito una rete che interconnetteva professionalità dislocate in varie zone del territorio nazionale, tutte coinvolte nella realizzazione del progetto ospedaliero; nella partecipazione ad un bando pubblicato dal Comune di Trento, avente ad oggetto "*Avviso per il conferimento dell'incarico di studio e predisposizione di un piano di sviluppo urbanistico, ambientale e turistico del monte Bondone*", poi non realizzato; o ancora nel Concorso Prato parco centrale, in collaborazione con lo studio di

progettazione Ricci & Spainì e UNCODE; nella progettazione di due appartamenti (siti in via Belluno e in via Cimarosa); in attività libero professionali svolte a favore della società Ricci & Spainì e di UNCODE.

Né possono assumere un qualche rilievo le decisioni richiamate in udienza da parte appellante, riferite a fattispecie diverse, non coincidenti con quella in esame; la n. 353 del 2021, riguarda sostanzialmente attività di impresa esercitate da un docente a “tempo definito”; la seconda, la n. 78 del 2022, si riferisce ad una ipotesi, in cui contrariamente a quella in esame (ove le indagini hanno provato un’intensa attività libero professionale attribuibile al Prof. Ricci, comportante un’inevitabile sottrazione di energie lavorative), non era stata fornita la prova che il docente universitario avesse distolto energie lavorative all’amministrazione datrice di lavoro.

Merita, invece, di essere richiamata la recente sentenza di questa stessa Sezione di appello, la n. 281 del 2022, che in tema di danno da rendimento, ha affermato: *“La violazione del limite all’assunzione di attività incompatibili, per altro gravemente sanzionabile anche dal punto di vista disciplinare, non è in alcun modo rimediabile con la dimostrazione ex post che tale occupazione non abbia avuto alcuna ripercussione sulle prestazioni da rendersi all’amministrazione. La valutazione delle specifiche circostanze della vicenda, attinenti al proprio rendimento, evocate dall’interessato per escludere conseguenze sfavorevoli collegate all’illegittimo comportamento ... costituirebbe uno strumento elusivo delle stringenti finalità connesse al divieto inderogabile di cumulo di incarichi e del correlato dovere di esclusività, posti dalla norma a tutela dell’ordinamento”*.

L’impianto motivazionale della sentenza di primo grado va, dunque, integralmente confermato anche sotto questo aspetto, in quanto dall’insieme delle risultanze istruttorie è emersa la natura cosciente, volontaria e reiterata dell’esercizio di attività incompatibili con il regime di “tempo pieno” scelto dal docente.

La matrice dolosa del comportamento, nei termini sin qui evidenziati, esclude, infine, che possa farsi applicazione del potere riduttivo analogamente a quanto statuito in primo grado e a quanto previsto dall'art. 1, comma 1-*bis* della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Parimenti, non può trovare applicazione l'esercizio del potere compensativo che opera solo quando vi sia identità soggettiva ed oggettiva del fatto generatore del danno ovvero quando danno e vantaggio siano conseguenze immediate e dirette dello stesso fatto, mentre, nel caso in esame, l'appellante non ha fornito elementi utili, limitandosi a richiamare i principi che ne regolano l'applicazione. Come esattamente rilevato dalla sentenza di primo grado *"le circostanze dedotte dal convenuto - che ha prospettato i vantaggi conseguiti dall'Università sia in termini economici che di prestigio ed immagine per la sola presenza nel corpo docente di una "figura di fama", che avrebbero "consentito ed agevolato il conferimento all'Ateneo trentino di vantaggiosi incarichi di collaborazione commissionati e finanziati da altri enti", oltre che l'ottenimento di vari riconoscimenti, ed il fatto che creazione ed il funzionamento del DDL hanno consentito all'Ateneo di portare avanti, in proprio, la progettazione della nuova mensa universitaria ex CTE, conseguendo così un "ingentissimo risparmio di spesa" - non trovano alcuna corrispondenza nelle condotte qui contestate dal Pubblico Ministero"*.

L'appello è, dunque, infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo – sede di Trento - n. 38/2020.
- Condanna il Prof. Ricci Mosè al pagamento della somma complessiva di € 52.728,02,

oltre accessori in favore dell'Università di Trento.

Pone a carico del Prof. Ricci Mosè le spese di giudizio che liquida in € 128,00

(centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 maggio 2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Donatella SCANDURRA

F.to Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata in segreteria il 28 luglio 2022

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI